SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1836)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 luglio 1971
(V. *Stampato n.* **3503**)

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DONAT - CATTIN)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(GAVA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 1971

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, concernente provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« Alle imprese del settore tessile lo sgravio contributivo, limitatamente a trecento unità lavorative, è concesso indipendentemente dal numero degli addetti »;

all'ultimo comma, le parole: « Ai fini del precedente comma », *sono sostituite con le parole*: « Ai fini dei precedenti commi quarto e quinto ».

All'articolo 3, primo comma, le parole: « in lire 221 miliardi », *sono sostituite con le parole*: « in lire 225 miliardi ».

All'articolo 4, primo comma, le parole: « di lire 221 miliardi », *sono sostituite con le parole*: « di lire 225 miliardi ».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 5 luglio 1971, n. 431, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 168 del 6 luglio 1971.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti straordinari per lo sgravio di oneri sociali a favore delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

ART. 1.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 1° luglio 1971 e fino a quello corrente alla data del 30 giugno 1972 è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere all'INPS dalle imprese artigiane e da quelle industriali che impiegano fino a 300 dipendenti.

Lo sgravio contributivo è stabilito a favore dei datori di lavoro nella misura del 5 per cento delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.

Lo sgravio contributivo di cui al primo comma è concesso alle imprese artigiane ed industriali considerate tali dalle norme sugli assegni familiari, con esclusione di quelle operanti nel settore dell'edilizia di cui all'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14, e nel settore dei trasporti.

Lo sgravio contributivo è altresì concesso, limitatamente a 300 unità lavorative, alle imprese industriali che alla data del 1° giugno 1971 occupavano non oltre 500 dipendenti.

Ai fini del precedente comma le imprese calcoleranno l'ammontare dello sgravio applicando il 5 per cento su di una massa salariale pari a 300 volte il valore del salario medio unitario liquidato in ciascun periodo di paga ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

ART. 2.

I beneficî previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto sono cumulabili con quelli stabiliti dall'articolo 18 del decreto-legge

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Alle imprese del settore tessile lo sgravio contributivo, limitatamente a trecento unità lavorative, è concesso indipendentemente dal numero degli addetti.

Ai fini dei precedenti commi quarto e quinto le imprese calcoleranno l'ammontare dello sgravio applicando il 5 per cento su di una massa salariale pari a 300 volte il valore del salario medio unitario liquidato in ciascun periodo di paga ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

ART. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

30 agosto 1968, n. 918, convertito nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni.

ART. 3.

L'importo dello sgravio concesso in applicazione dell'articolo 1 del presente decreto è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con un corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 221 miliardi.

Ai fini del conguaglio, da effettuarsi al termine del periodo considerato, sulla base dei rendiconti regolarmente approvati, la gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria terrà apposita evidenza contabile dell'ammontare degli sgravi concessi.

ART. 4.

All'onere di lire 221 miliardi si provvede con il netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con l'emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al precedente comma sarà fatto fronte per l'anno 1971 con riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni 1971 e 1972, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1971.

SARAGAT

COLOMBO EMILIO – DONAT-CATTIN – GIOLITTI – FERRARI-AGGRADI – GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO EMILIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ART. 3.

L'importo dello sgravio concesso in applicazione dell'articolo 1 del presente decreto è posto a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che vi farà fronte con un corrispondente apporto dello Stato, determinato, salvo conguaglio, in lire 225 miliardi.

Identico.

ART. 4.

All'onere di lire 225 miliardi si provvede con il netto ricavo derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1971 e 1972 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con l'emissione di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le norme di cui all'articolo 46 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

Identico.

Identico.